

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2006-bis

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BARGONE, ALAGNA, NICOTRA, PAGANELLI, FINOCCHIARO FIDELBO, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, FUMAGALLI CARULLI, BINETTI e MELLINI

(V. Stampato Camera n. 3912)

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1989

(V. Stampato n. 2006)

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 luglio 1990

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con messaggio motivato in data 1º agosto 1990

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(V. Doc. I, n. 5 nonchè stampato Camera n. 3912-B)

nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 gennaio 1991

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 gennaio 1991

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore

DISEGNO DI LEGGE

RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale di un distretto di corte d'appello anche diversa da quella presso la quale l'interessato ha sostenuto l'esame.

2. Gli altri soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo dei procuratori legali possono chiedere l'iscrizione nell'albo presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza.

3. Il procuratore legale può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto, ancorchè nell'ambito della stessa non abbia o non intenda fissare la sua residenza, purchè non si trovi sospeso dall'esercizio professionale o sottoposto a procedimento penale o per l'applicazione di una misura di sicurezza.

4. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 2.

1. I soggetti che hanno titolo ad essere iscritti nell'albo degli avvocati possono chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati presso un tribunale anche diverso da quello nella cui circoscrizione hanno o intendono fissare la loro residenza, presentando la domanda al relativo consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori legali.

2. L'avvocato può sempre chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, purchè non si trovi in

DISEGNO DI LEGGETESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

Soppresso.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purchè non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

3. *Identico.***Soppresso.**

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

alcuna delle situazioni previste dal comma 3 dell'articolo 1.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25, il numero 3° del primo comma dell'articolo 27 e l'articolo 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo nuovamente approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 3.

Identico.